

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-4752 del 07/09/2017 |
| Oggetto | D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. CARDINALA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ ITTICA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-4936 del 07/09/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno sette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 2814/2017/fd-tc

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. CARDINALA. Pratica del SUAP Unione Valli e Delizie n. 785/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di una attività ITTICA.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 28/10/2016, trasmessa dal SUAP Unione Valli e Delizie, assunta al P.G. di ARPAE il 16/01/2017 con il n. 362, presentata al SUAP Unione Valli e Delizie in data 28/10/2016 ed integrata in data 09/01/2017, dalla Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, nella persona di TAMBURINI GIOVANNI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. CARDINALA per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività ITTICA esistente, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- Preso atto che, per lo stabilimento in oggetto, sono stati emanati i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 7234 del 11/06/2013;
 - ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non oggetto di modifica;
 - visto il parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in data 05/06/2017, trasmesso dal SUAP dell'Unione con nota in data 06/06/2017 e assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 07/06/2017 con il n. 6518, in materia di impatto acustico;
 - considerato che la sopramenzionata nota del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, attesta che l'area in questione non è servita da pubblica fognatura;
 - viste le integrazioni volontarie, presentate dalla ditta con nota in data 19/05/2017, trasmesse dal SUAP con nota in data 29/05/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 30/05/2017 con il n. 6273;
 - vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara, in data 21/08/2017 di P.G. n. 9484, con cui, valutati i dati tecnici e le specifiche della relazione idrogeologica, allegata alla istanza che ha portato al rilascio dell'autorizzazione n. 7234/2013, non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi all'impiego di un impianto di subirrigazione come smaltimento reflui, a condizione che, venga eseguito un nuovo controllo sulla idoneità relativa alla profondità della falda acquifera;
 - ritenuto, di autorizzare lo scarico in subirrigazione con le stesse prescrizioni degli atti settoriali precedenti, in quanto trattasi di proseguimento senza modifiche;

- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP Unione Valli e Delizie alla Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO

STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. CARDINALA, codice fiscale n. 91313990375 per l'esercizio dell'attività ITTICA.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|---|---|------------------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | ARPAE |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue assimilabili alle domestiche in sub-irrigazione è quello contrassegnato con la lettera "S" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
2. La ditta deve eseguire un nuovo controllo sulla idoneità relativa alla profondità della falda acquifera, i risultati di tali controlli dovranno essere trasmessi ad ARPAE Ferrara, entro 6 mesi dal rilascio del presente atto.
3. Deve essere eseguita con frequenza almeno annuale l'estrazione dei fanghi e la manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui, come indicato nella tabella A della delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003 e il Consorzio deve tenere a disposizione degli organi preposti al controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione e di estrazione dei fanghi per un periodo non inferiore a cinque anni. La ditta dovrà inoltre provvedere ad inviare entro lo stesso termine i calcoli eseguiti per il dimensionamento dell'impianto di subirrigazione.
4. Il pozzetto di campionamento, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di

quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

5. Nel caso in cui il pozzetto di campionamento non sia adeguato alla prescrizione sopramenzionata (punto 4), la ditta dovrà ottemperare a quanto prescritto nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del SUAP di Ferrara.
6. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
7. I sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "1".
8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
11. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Argenta e all'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Ferrara, per le disposizioni previste nella parte SESTA del D.Lgs. n. 152/06.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 7234 del 11/06/2013;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUAP, il titolo abilitato in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, atto n. 7234 del 11/06/2013.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Unione Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP Unione Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP Unione Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.